



Comune di Vimodrone

(Provincia di Milano)

c.a.p. 20090

Cod. Fisc. 07430220157
Partita Iva 00858950967

ORIGINALE

Registro Interno n. 7

Registro Generale n. 209

DETERMINAZIONE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA ISTRUZIONE

Assunta nel giorno 15-04-2016

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRE E DOPO SCUOLA E CENTRO ESTIVO LOTTO 1 e 2"

IL RESPONSABILE

Premesso che è in scadenza l'attuale appalto del servizio di pre e dopo scuola affidato alla coop. Koinè e regolamentata con contratto che scadrà il 30 giugno 2016 nonché occorre procedere ad individuare un soggetto qualificato cui affidare il servizio di centro estivo e di coordinamento del servizio di pedibus e occorre quindi attivare tutti gli atti necessari affinchè il 01 luglio 2016 sia operativo il servizio di centro estivo per le scuole materne e, a far data dall'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 il servizio di pre e dopo scuola e di coordinamento piedibus, onde non creare una soluzione di continuità nello svolgimento di un servizio di "rilevanza generale" ed essenziale per la gestione della comunità locale. Analogamente, anche per il Comune di Cassina de Pecchi è in scadenza l'attuale appalto del servizio di pre dopo scuola affidato Alla coop. Koinè regolamentata con contratto rep. N.9/2014, che scadrà il 30 giugno 2016 nonché occorre procedere ad individuare un soggetto qualificato cui affidare il servizio di centro estivo e occorre quindi attivare tutti gli atti necessari affinchè il 01 luglio 2016 sia operativo il servizio di centro estivo e a fra data dall'inizio dell'anno scolastico il servizio di pre e dopo scuola, onde non creare una soluzione di continuità nello svolgimento di un servizio di "rilevanza generale" ed essenziale per la gestione della comunità locale. Si tratta di servizi attinenti ad un medesimo servizio integrato, orientato a supportare le famiglie nel compito educativo e favorire i tempi casa-lavoro, in speciale modo durante l'anno scolastico, per l'accompagnamento a scuola, al termine del tempo-scuola, e nel periodo delle vacanze.

Verificato coma in questo scenario, si è cominciato a lavorare all'idea di porre in essere una unica gara aggregata, tra questo Comune e il Comune di Cassina de Pecchi, pur mantenendo e preservando le loro specifiche richieste e i loro specifici fabbisogni, procedendo a suddividerla in due lotti, lotto 1 per il Comune di Vimodrone con base un capitolato e gli elementi specifici per il Comune di Vimodrone e lotto 2 per il Comune di Cassina de Pecchi con a base altro capitolato e i suoi peculiari elementi specifici.

Rilevato come l'attuazione dell'idea di effettuare una gara aggregata è resa possibile dal fatto che il Comune di Vimodrone e il Comune di Rodano, unitamente al Comune di Cassina de Pecchi hanno costituito una Centrale Unica di Committenza, per ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015. In particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc) , con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni

associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc. Nonostante l'affidamento del servizio di che trattasi non ricade tra quelli per cui vi è l'obbligo di ricorrere alla Centrale Unica di Committenza, si reputa tuttavia opportuno demandare a quest'ultima l'espletamento della gara. All'articolo 20 della citata convenzione è normata la fattispecie relativa all'acquisizione di servizi e beni volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati L'espletamento della suddetta procedura è demandato all'Ufficio Comune operante come Centrale

Preso atto come ai sensi e per gli effetti del citato art. 20 della convenzione istitutiva della Centrale Unica di committenza, Il Responsabile del Settore Servizi alla persona del Comune di Vimodrone è stato individuato quale Responsabile del procedimento per l'acquisizione del servizio di che trattasi volto a soddisfare le esigenze sia del Comune di Cassina de Pecchi sia del Comune di Vimodrone, il quale dovrà rapportarsi con il personale stabilmente operante nell'Ufficio Comune operante come Centrale unica di committenza, il quale gestirà la procedura di gara. Successivamente, una volta completata la procedura di gara, il Responsabile dell'area 2 del Comune di Cassina de Pecchi subentrerà al Responsabile del settore servizi alla persona del Comune di Vimodrone, in relazione al servizio di pre e dopo scuola e centro estivo da svolgersi sul territorio del Comune di Cassina de Pecchi.

Accertato come ai fini dell'articolo 32 comma 20 e 21 del dl 179/2012 il servizio di che trattasi, per entrambi i lotti, si inquadra nel genus del servizio pubblico non a rilevanza economica e pertanto non rientra nel perimetro di detta normativa

Rilevato come, dopo aver verificato che non risultano attualmente presenti, convenzioni attive Consip o convenzioni della Centrale Regionale della Lombardia, Arca Lombardia attive aventi ad oggetto servizi comparabili con quello di che trattasi, sulla base dei fabbisogni e delle esigenze del Comune di Cassina de Pecchi contenute negli atti approvati da quest'ultimo e sulla base dei fabbisogni e delle esigenze del Comune di Vimodrone, contenute nel capitolo agli atti quale parte integrante e sostanziale del presente atto si è definito il quadro complessivo del servizio da acquisire e in particolare :

- ✓ Sono state definite e delineate le condizioni minime di base richieste, contenute nel capitolo agli atti nonché nel capitolo approvato dal Comune di Cassina de Pecchi e di Vimodrone, data la peculiarità e le specifiche esigenze delle due diverse comunità locali ;
- ✓ Si è verificato che il servizio di che trattasi rientra tra i servizi di centri diurni e quindi tra i servizi rientranti nell'allegato 2b del D.lgs. n. 163/2006 e si sono poi delineati i requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnica dei potenziali contraenti gestori del servizio di che trattasi nonché le condizioni migliorative, da premiare nell'ambito della procedura di scelta del contraente , così come indicato nel documento A facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato;
- ✓ Si è ravvisata la necessità di suddividere l'acquisizione del servizio di che trattasi in due lotti funzionali, uno afferente al Comune di Vimodrone, l'altro afferente al Comune di Cassina de Pecchi, in linea con quanto previsto dall'articolo 2 comma 1-bis del D.lgs. n. 163/2006 ponendo a base di ciascun lotto, i capitoli relativi oltre che i documenti contenenti ulteriori specifici elementi. E' prevista la facoltà per gli offerenti di formulare offerta per uno o per entrambi i lotti.
- ✓ Si è stimato il dimensionamento economico complessivo del servizio, per entrambi i lotti, pervenendo ad un importo pari ad euro 315.192,00 oltre iva di cui euro 1.518,00 per oneri della sicurezza non ribassabili per quanto concerne il lotto 1 relativo al Comune di Vimodrone e ad un importo pari ad euro 251.700,00 oltre iva di cui euro 1.296,00 per oneri della sicurezza non ribassabili per quanto concerne il lotto 2 relativo al Comune di Cassina de Pecchi. Detti importi complessivi sono stati stimati al meglio delle proprie conoscenze, sulla base dei dati storici e delle necessità, partendo dal quantitativo complessivo necessario per le macro attività contenute nel servizio di che trattasi (per il Comune di Vimodrone : pre e dopo scuola educatore , pre e dopo scuola coordinatore , piedibus , centro estivo – educatore, centro estivo – coordinatore, centro estivo – personale ausiliario; per il Comune di Cassina de Pecchi: pre e dopo scuola e centro estivo) e dalle tariffe unitarie massime ammesse (per il lotto Comune di Vimodrone, sono tutte tariffe orarie; per il Comune di

Cassina de Pecchi una è una tariffa oraria e l'altra è una tariffa per modulo). Per ciascuno dei lotti, gli importi sopra specificati rappresentano la somma massima che il Comune di Cassina de Pecchi per il lotto 2 e il Comune di Vimodrone per il lotto 1 Cassina potranno erogare per il servizio di che trattasi, somma che in ogni caso verrà erogata a misura, con modalità a tempo spesa, sulla base delle effettive necessità pianificate nell'ambito di un piano di lavoro, che dovrà essere approvato dal Comune all'inizio di esecuzione del servizio e alla luce delle tariffe offerte in sede di gara, che non dovranno essere superiori a quelle massime previste. Si è prevista una durata del servizio di 36 mesi dalla data di attivazione dello stesso secondo un'articolazione indicata nel capitolato per ciascun lotto cui si rinvia.

- Si è previsto, quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa e si sono delineati i criteri, gli elementi e sub elementi di valutazione con relativi pesi e modalità di attribuzione del punteggio, per entrambi i lotti, così come indicato nell'allegato A, che si intende parte integrante e sostanziale del presente anche se non materialmente allegato;

- Si è ritenuto di impostare la scelta impostando una procedura aperta, previa pubblicazione di un bando, di valore sopra soglia comunitaria da svolgersi sulla piattaforma sintel, dando atto che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs. n. 163/2006, le disposizioni del codice degli appalti, contenute appunto nel D.lgs. n. 163/2006 si applicano limitatamente agli articoli ivi citati e agli articoli specificatamente indicati negli atti di gara;

Accertato come, sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 della citata convenzione relativa alla Centrale unica di Committenza tra Comune di Vimodrone Cassina de Pecchi e Rodano , vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo , mentre in capo all'ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino all'aggiudicazione provvisoria, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva. A tal fine con il presente atto si provvederà ad assumere la determinazione a contrattare, demandando poi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti d gara e lo svolgimento della stessa.

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 il quale prescrive che: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire-;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti;

Dato atto che, sulla base degli elementi sopra esposti :

- **il fine del contratto** è quello di poter erogare alla collettività un servizio integrato, orientato a supportare le famiglie nel compito educativo e favorire i tempi casa-lavoro, in speciale modo durante l'anno scolastico, per l'accompagnamento a scuola, al termine del tempo-scuola, e nel periodo delle vacanze;
- **l'oggetto del contratto** è costituito dalle attività volte a costruire il sistema integrato così come scanditamente indicate nei capitolati dei due lotti cui si rinvia **le cui clausole essenziale** sono contenute nelle bozze di capitolato afferenti ai due lotti cui si rinvia integralmente oltre che nell'offerta tecnica presentata in sede di gara nell'ambito dei due lotti e **la cui forma** sarà la forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, con spese interamente a carico del Tesorerie concessionario contraente e **la modalità di scelta del contraente** che si intende porre in essere è una procedura aperta sopra soglia comunitaria da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia, denominato Piattaforma Sintel, con criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa con punti max 80. all'offerta tecnica e max punti 20 all'offerta economica, in cui gli elementi di valutazioni così come i requisiti minimi di accesso degli offerenti sono stati inseriti nel progetto e contenuti nel documento A quale parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato. Si ritiene inoltre necessario far esprimere l'offerta come prezzo complessivo rispetto al prezzo complessivo a base di gara anziché come ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara e ciò per evitare la distorsione di grosse differenze di punteggio di fronte a minime differenze economiche allorquando vi sono poche offerte. Si ritiene infine di assegnare quale termine per la formulazione delle offerte un termine non inferiore a 30 giorni e si è prevista la riparametrazione su ciascun elemento e sull'offerta tecnica complessiva, qualora nessun offerente raggiunga il punteggio massimo previsto, in quanto la riparametrazione ha la funzione di preservare l'equilibrio fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione delle offerte, assicurando in tal modo la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dal Comune che ha posto come peso per l'offerta tecnica il punteggio massimo di 80 e per l'offerta economica il punteggio massimo di 20;

- Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc l'espletamento della procedura, previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso la pubblicazione degli atti, l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice cig quale convenzione quadro; al termine della procedura, ciascun Comune associato interessato dalla presente procedura, e segnatamente il Comune di Cassina de Pecchi per il lotto 2 e il Comune di Vimodrone per il lotto 1 acquisiranno un cig derivato/figlio, per la fase di esecuzione del servizio, e cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ancac e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza.

Ritenuto dunque di procedere, mediante adozione del presente atto:

- ad approvare gli elaborati progettuali del servizio, contenuti nel capitolato e nel documento all. A costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati;
- ad assumere l'impegno di spesa di euro 315.192,00=oltre iva;

VISTI:

- il D.lgs n. 163/2006 e s.m.i;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.lgs n. 267/2000;
- la delibera del C.C. n. 12 del 25.01.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 03/02/2016 con cui è stata approvata l'assegnazione del Budget triennale 2016/2018;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il Decreto n. 16/14 prorogato con decreto n. 19 del 24.12.2015;

DETERMINA

1. Di approvare gli elaborati progettuali per quanto concerne i lotto 1, rappresentati dalla bozza di capitolato e dal documento all. 1 costituenti parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati , dando atto che per il lotto 2 gli elaborati progettuali sono stati già approvati dal Comune di Cassina de Pecchi
2. Di dare atto che il quadro economico complessivo del servizio è quello riportato sopra in premessa cui si rinvia integralmente;
3. Di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento del servizio di che trattasi suddiviso in due lotti, lotto 1 per il Comune di Vimodrone e lotto 2 per il Comune di Cassina de Pecchi secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente atto e negli atti ivi richiamati ;
4. Di impegnare la somma di euro 330.951,61 i.c. così suddivisi:

Determinazione ISTRUZIONE n.7 del 15-04-2016 COMUNE DI VIMODRONE

- €.43.589,00=i.c. con imputazione al cap. 668.04 del Bilancio 2016;
 - €. 21.149,63=i.c. con imputazione al cap. 659.01 del Bilancio 2016;
 - €.89.167,58=i.c. con imputazione al cap. 668.04 del Bilancio 2017;
 - €. 21.149,63=i.c. con imputazione al cap. 659.01 del Bilancio 2017;
 - €.89.167,58=i.c. con imputazione al cap. 668.04 del Bilancio 2018;
 - €. 21.149,63=i.c. con imputazione al cap. 659.01 del Bilancio 2018;
 - €.45.578,58=i.c. con imputazione al cap. 668.04 del Bilancio 2019;
5. Di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi all'Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, che approverà con proprio atto gli atti di gara e seguirà gli adempimenti conseguenti, quali la fase d pubblicazione, l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice Cig che avverrà quale convenzione quadro. Al termine della procedura, ciascun Comune associato interessato dalla presente procedura, e segnatamente il Comune di Cassina de Pecchi per il lotto 2 e il Comune di Vimodrone per il lotto 1 acquisiranno un cig derivato/figlio, per la fase di esecuzione del servizio, e cureranno tutti gli obblighi informativi verso l'ancac e osservatorio come previsto nella convenzione della Centrale Unica di Committenza;
6. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria, Segreteria, e all'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Vimodrone per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
PANIGATTI ROBERTO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

euro 43.589,00 cap. 668.04 Imp. 695/16 Bilancio 2016 euro. 21.149,63=i.c. cap. 659.01 imp. 696/16 del Bilancio 2016; euro 89.167,58=i.c. cap. 668.04 imp. 140/17 del Bilancio 2017; euro 21.149,63=i.c. cap. 659.01 imp. 141/17 del Bilancio 2017; euro 89.167,58=i.c. cap. 668.04 imp. 78/18 del Bilancio 2018; - . 21.149,63=i.c. cap. 659.01 imp. 79/18 del Bilancio 2018; - .45.578,58=i.c. cap. 668.04 imp. 5/19 del Bilancio 2019;

Vimodrone, li 29-04-2016

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PICCO PAOLA*

La presente copia è conforme all'originale, valevole solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione.

Vimodrone, li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO/SETTORE

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale

a partire dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Vimodrone, li _____

L'IMPiegato Delegato